

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE E DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del lavoro dell'Avvocatura Provinciale nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati interni, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 Legge n. 247/2012

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e dall’art. 9 D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, e dai principi sottesi a dette norme.

Art. 2

Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia di Cosenza, secondo le norme di legge e quelle contenute nel presente regolamento.

2. L'Avvocatura Provinciale è , organizzativamente ,inserita nel Settore Legale da cui dipende e svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia professionale forense sancita dall'art. 23 della Legge professionale n. 247/2012.

3. L'Avvocatura Provinciale è composta da Avvocati dipendenti dell'Ente ed incardinati nell'Ufficio, iscritti all'elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) della L. n. 247/2012. Il coordinamento dell'Avvocatura viene affidato dal dirigente ad uno degli Avvocati incardinati presso l'Ufficio.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

5. L'Amministrazione promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguato alla specificità del ruolo professionale svolto, così come richiesto dall'art. 23 L. n. 247/2012.

6. La tassa e le quote annuali di iscrizione degli Avvocati all'elenco speciale di cui al comma 2 sono a carico dell'Ente.

7. All'Avvocatura è assicurata la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità degli affari affidati.

8. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario e/o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali al fine di garantirne la completezza e la tempestività.

Art. 3

Funzioni dell'Avvocatura

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza dell'Amministrazione in tutte le controversie nelle quali questa è parte, sia in sede giudiziale, davanti a tutte le Magistrature, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti attribuite dal dirigente.
2. L'Avvocatura Provinciale svolge attività di consulenza ed assistenza legale in favore di organi amministrativi ed uffici, in particolare redige, su richiesta del Dirigente, pareri legali su questioni di rilevanza giuridica, a carattere non vincolante.

Art. 4

Assegnazione del contenzioso e delle attività di consulenza e assistenza

Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dal dirigente su parere dal coordinatore dell'Avvocatura secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, tenuto conto delle competenze specifiche per materia e dell'esperienza maturata dai singoli Avvocati, comunque in base a criteri finalizzati a garantire l'omogeneità dei carichi di lavoro e la parità di trattamento, come richiesto dall'art. 9 comma 5 del D.l. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

Art. 5

Diritto al compenso professionale

1. Ai sensi dell'art. 23 Legge n. 247/2012, dell'art. 9 D.L. 90/2014, come convertito dalla L. 114/2014 nonché degli artt. 27 del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali del 14.09.2000 e 37 del CCNL Dirigenti, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura spettano i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, con le modalità previste dal presente regolamento, nei seguenti casi: - sentenze favorevoli all'Ente con spese legali a carico della controparte soccombente;
2. Per "sentenze" si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi, verbali di conciliazione etc.), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: giudice civile, amministrativo, penale, tributario, Giudici speciali, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che definiscano le controversie in ogni ordine e grado.
3. Per sentenza favorevole deve intendersi ogni decisione che pronunciando nel merito della controversia e sulle competenze del giudizio in senso sostanzialmente favorevole all'Ente, disponga la liquidazione delle spese di lite.

Art. 6

Natura dei compensi professionali e limiti alla loro corresponsione

1. I compensi professionali sono parte integrante della retribuzione, avente carattere fisso e continuativo, e remunerano l'attività professionale dei dipendenti avvocati.
2. I compensi professionali possono essere corrisposti a ciascun avvocato nel limite del trattamento economico complessivo al medesimo spettante nell'anno di liquidazione e pagamento dell'onorario, ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.L. 90/2014, come modificato dalla L. n. 114/2014.

3. Il compenso spettante viene liquidato al lordo degli oneri riflessi, nonché dell'IRAP .

4. Le spese legali recuperate a cura dell'Avvocatura andranno a confluire nell'apposito fondo per il finanziamento del capitolo destinato al pagamento dei compensi maturati in caso di sentenze favorevoli che prevedono la compensazione delle spese di giudizio, nella misura del 65%, mentre il restante 35% sarà trattenuto dall'Ente a titolo di spese generali.

Art. 7

Determinazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli avvocati dell'Ente in misura pari al 65% dell'importo liquidato dall'autorità giudiziaria. Il restante 35% viene trattenuto dall'Amministrazione a titolo di spese generali.

Art. 8

Modalità di erogazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui al presente Regolamento spettano esclusivamente agli avvocati dipendenti di ruolo della Provincia, esercenti la professione legale, iscritti nell'apposito albo speciale ed incaricati della difesa e della rappresentanza dell'Ente e sono suddivisi in parti uguali.

2. I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di apposita notula corredata da una relazione finale e dal provvedimento favorevole.

3. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Dirigente del Settore Legale, con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio dell'Ente.

Art. 9

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Per gli Avvocati che percepiscono i compensi professionali previsti dal presente Regolamento la contrattazione decentrata integrativa determinerà mediante perimetrazione tra i compensi annuali e la retribuzione di risultato l'ammontare della medesima. CCNL 14-9-2000ART.27

Art. 10

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:

a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;

b) atti difensoriali e relative consulenze tecniche;

c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 11

Rinvio e adeguamenti.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della L. n. 114 dell'11.8.2014, nel R.D. n. 30.10.1933, n. 1611, nella L. 31.12.2012 n. 247 e nei regolamenti attuativi ivi previsti, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione in presenza di innovazioni recate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata.

Art. 12

Norme finali

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata la precedente disciplina ed ogni altra eventuale disposizione con esso incompatibile.